

STATUTO della Fondazione

Fondazione Como - Ente del Terzo Settore

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una Fondazione denominata:

**"Fondazione Como - Ente del Terzo Settore"**

o, in forma abbreviata, **"Fondazione Como ETS"**.

La Fondazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi d.lgs. 117/2017, sue modifiche e disposizioni attuative: tale locuzione, o il corrispondente acronimo, completeranno la denominazione, i segni distintivi e le comunicazioni rivolte al pubblico, con l'iscrizione della Fondazione nel RUNTS, apposito registro unico del Terzo Settore.

ARTICOLO 2 - SCOPO

La Fondazione, che non ha finalità di lucro, persegue lo scopo di interesse generale di promuovere ed incrementare iniziative ed opere a favore della comunità della città di Como nonché di organizzazioni ed associazioni non lucrative di utilità sociale, di finalità civiche e solidaristiche operanti nel territorio nazionale ed internazionale.

La Fondazione svolge principalmente attività di beneficenza a favore della comunità locale e di altre ONG (organizzazioni non governative), per il finanziamento di attività nei settori: di assistenza sociale e socio sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, nonché nel settore della protezione civile, operando in integrazione con Associazioni, Enti e Istituzioni in situazioni di emergenza e post emergenza a motivo di calamità, disastri, incidenti naturali o provocati dall'uomo.

Lo scopo della Fondazione si inquadra pertanto nelle attività di cui all'art. 5 primo comma lettere *a, b, c, d, f e y* del d.lgs.117/2017 sue proroghe e modifiche.

La Fondazione può attribuire incarichi a soggetti esterni dotati di adeguate professionalità per il raggiungimento dello scopo istituzionale, muniti dei titoli e accreditamenti necessari.

La Fondazione può aderire a enti aventi finalità eguali o affini al proprio scopo e in tale ambito organizzare convegni, corsi e compiere ogni attività ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo istituzionale.

La Fondazione potrà svolgere comunque attività secondarie e strumentali rispetto a quanto sopra che siano stabilite dal Consiglio Direttivo, sempre nell'ambito delle attività di utilità generale di cui sopra al primo comma del presente articolo nell'osservanza dell'art. 6 d. lgs. 117/2017.

La Fondazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso l'accettazione di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo da parte di terzi. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore e comunque in ogni forma consentita.

### ARTICOLO 3 - SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede in Como (CO) e durata fino al 31 dicembre 2050. L'indirizzo della sede nell'ambito del comune di Como (CO) è determinato dal Consiglio Direttivo. Il cambiamento di indirizzo nell'ambito della medesima città non comporta modifica statutaria.

### ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da danaro, attività finanziarie, ogni bene mobile e immobile, di proprietà della Fondazione derivanti da:

- conferimenti, donazioni, contributi, e lasciti da parte di terzi, privati o pubblici, ivi compresi eventuali contributi da organismi istituzionali, privati e pubblici, italiani, esteri o comunitari; e
- proventi della propria attività o di eventuali attività di raccolta di fondi, realizzate con qualsiasi modalità, ivi inclusa a titolo esemplificativo e non esaustivo, la raccolta di fondi mediante la creazione e/o cessione di *token*, criptovalute, *non-fungible token* e altri *asset* digitali.

Il patrimonio comprende:

- a) un Fondo di Dotazione di Euro 30.000 (trentamila) che costituisce il patrimonio minimo della Fondazione, strumentale al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in sua inerzia, l'Organo di Controllo provvedono senza indugio alla sua ricostituzione ovvero a chiedere gli opportuni provvedimenti di legge;

- b) un Fondo di Gestione che comprende tutti gli altri beni e averi destinati all'attività istituzionale della Fondazione, conferimenti, donazioni, contributi, elargizioni, lasciti, sono destinati al Fondo di Gestione se non espressamente attribuiti al Fondo di Dotazione.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

#### ARTICOLO 5 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di lavoratori, collaboratori, amministratori, componenti in genere degli organi della Fondazione.

Ferma ogni altra disposizione sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione a componenti degli organi amministrativi e di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale; e
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

#### ARTICOLO 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato dal Fondatore e da ulteriori 2 componenti, i quali possono essere persone fisiche o giuridiche, sia italiani sia stranieri, dei quali la metà designati dal Fondatore Como 1907 S.r.l. e metà cooptati dai membri come prima designati.

Fatta eccezione per il Fondatore, gli altri consiglieri durano in carica quattro esercizi, scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica. I consiglieri sono rinominabili.

Ove non sia raggiunto il numero massimo di cui al primo comma, il Consiglio in carica può essere integrato sino al massimo statutario, fermo il criterio di composizione (nomina) di cui al primo comma del presente articolo.

I consiglieri possono essere revocati per gravi e motivate ragioni dal soggetto che li ebbe a nominare.

In caso di cessazione, anche per revoca, di un consigliere, quale che sia l'origine della sua nomina, il Consiglio Direttivo, provvede alla sostituzione, su designazione del Fondatore se il membro cessato venne dal Fondatore nominato. Il consigliere nominato ai sensi terzo o del presente comma dura in carica fino alla scadenza degli altri consiglieri.

Qualora nel corso del mandato venga meno più della metà dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto con effetto dalla sua ricostituzione e deve essere rinnovato nella sua interezza.

#### ARTICOLO 7 – POTERI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e delibera su tutte le operazioni necessarie e opportune per il perseguimento dello scopo della Fondazione.

Delibera altresì in ordine alle modifiche statutarie nonché approva fusioni, scissioni o trasformazioni che si rendessero opportune o necessarie nel rispetto della normativa e degli adempimenti anche pubblicitari richiesti.

Il Consiglio Direttivo può delegare particolari compiti al Presidente e ad uno o più dei suoi componenti. Può altresì nominare, con funzioni consultive, Commissioni scientifiche di studio, composte anche interamente da soggetti che non facciano parte del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con preavviso in forma scritta inviato anche per posta elettronica su iniziativa del Presidente, del Vice Presidente, del Direttore, se nominato, o di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta dell'Organo di Controllo.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni di cui al secondo comma del presente articolo sono comunque assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Organo di Controllo.

#### ARTICOLO 8 - CARICHE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Fatto salvo quanto previsto all'art. 14 che segue, il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti:

- il Presidente, ove non assuma tale carica il Fondatore, scelto comunque tra i consiglieri designati dal Fondatore stesso, che sovrintende all'attività della e garantisce l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; e
- il Vice Presidente, che sostituisce in caso di assenza o impedimenti il Presidente.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, stabilendone i poteri:

- uno o più Direttori, che sovrintendono all'attività esecutiva della fondazione o di un settore di attività della stessa nonché uno o più Segretari, che coadiuvano il o i Direttori nell'attività esecutiva.

#### ARTICOLO 9 – ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

È istituito un Organo di Controllo monocratico o collegiale composto, se collegiale, da tre componenti. In tal caso due dei tre componenti, incluso il Presidente, sono nominati dal Fondatore, il terzo dal Consiglio Direttivo. Se monocratico

la nomina è effettuata dal Fondatore. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere iscritti nell'albo dei revisori legali dei conti o essere società di revisione iscritta nell'apposito albo.

L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento.

L'Organo di Controllo e i suoi componenti, se collegiale, hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ..

La funzione dei componenti dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo esercita di regola anche la revisione legale dei conti.

È tuttavia fatta salva la facoltà di deferire la revisione legale dei conti a un Revisore contabile o ad una Società di Revisione iscritti nel registro dei revisori contabili mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Organo di Controllo.

Oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione all'incarico conferito ai componenti dell'Organo di Controllo è riconosciuto un emolumento individuale annuo proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze; comunque non superiori ai limiti stabiliti dalla normativa speciale.

#### ARTICOLO 10 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente. Spetta altresì ai soggetti cui sia attribuita dal Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 11 – BILANCIO E LIBRI DELLA FONDAZIONE

L'esercizio inizia con il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo formato ai sensi della normativa relativa al terzo settore nonché di un preventivo di spese e proventi per l'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio.

Il bilancio deve essere inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo all'Organo di Controllo e, se nominati, al Revisore legale dei conti o alla società di revisione, i quali organi presentano al Consiglio Direttivo stesso le proprie osservazioni. Il Consiglio Direttivo, approvato il bilancio consuntivo e preventivo, adempie agli obblighi di deposito e pubblicità previsti dalla legge.

Nei casi previsti dalla normativa applicabile il Consiglio Direttivo forma ed approva il bilancio sociale di cui al d.lgs. 117/2017.

La Fondazione tiene, oltre alle scritture prescritte dal d.lgs. 117/2017, un libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, nonché, eventualmente, un libro delle adunanze e deliberazioni dei revisori (se nominati in forma collegiale e distinti dall'Organo di Controllo) tenuti dall'organo cui si riferiscono.

#### ARTICOLO 12 – SCIoglimento

La Fondazione si estingue, qualora il suo scopo sia divenuto impossibile, con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti che accerta il verificarsi della causa di scioglimento. In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative del Terzo settore previo parere di cui all'art. 9 del d.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ARTICOLO 13 – RIUNIONI IN VIA TELEMATICA

Ferme le modalità di convocazione, le competenze e le disposizioni per la valida convocazione e costituzione, agli organi collegiali previsti dal presente statuto si può partecipare, anche con i mezzi di comunicazione a distanza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di disporre della documentazione predisposta e di seguire in tempo reale la discussione e di partecipare, sempre in tempo reale, alla votazione.

#### ARTICOLO 14 – NORMA TRANSITORIA

Il Fondatore Como 1907 S.r.l. assume la carica di Presidente del Consiglio Direttivo vita natural durante.

Nel caso in cui il predetto non possa o non voglia continuare a ricoprire tale carica, si provvede ai sensi dell'art. 8.

Fermo quanto sopra, nell'atto costitutivo sono nominati i componenti degli organi della Fondazione per il loro primo mandato.

#### ARTICOLO 15 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni sugli Enti del Terzo Settore, del codice civile e di ogni altra normativa applicabile.

F.to Carlalberto Ludi

F.to Marta Duzzi - teste

F.to stefano Spada - teste

F.to Andrea De Costa notaio